

Corte d'Appello di Milano
Sezione prima civile

composta dai Magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli
dr. Vinicia Serena Calendino
dr. Cesira D'Anella

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

all'esito della riserva assunta il 10.1.2017 nel procedimento ex art. 373 cpc iscritto al numero su indicato, sul ricorso proposto dal Comune di Inverigo con riguardo alla sentenza n. 1317/2014 di questa Corte d'Appello (avverso la quale il detto Comune ha proposto ricorso per Cassazione) nei confronti di Victory srl, ora incorporata da Gelpi spa, che si è costituita all'udienza del 10.1.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visti gli atti, il Collegio rileva quanto segue.

Ai fini della sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., dell'esecutività della sentenza resa in grado d'appello contro la quale sia stato proposto ricorso per cassazione, il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello è considerevolmente meno ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice dagli artt. 283 e 351 c.p.c., posto che per la sospensione della esecutività ex art.373 c.p.c. è precluso l'esame della probabile fondatezza del ricorso per Cassazione ed è invece richiesta, in via esclusiva, l'esistenza di un <grave e irreparabile danno>.

Anche con riguardo al <periculum in mora> risalta la differenza tra l'ipotesi dell'art. 283 c.p.c. e quella ex art. 373 c.p.c.

I gravi motivi richiamati dall'art. 283 c.p.c. concedono infatti un ampio spazio discrezionale al giudice d'appello, attesa la genericità della formulazione adottata, e pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni iuris dell'impugnazione nel caso dell'art. 283 c.p.c., necessità che invece è esclusa nel caso dell'art.373 c.p.c.), si ammette la concessione del beneficio anche in situazioni in cui il danno, che con il provvedimento di sospensione si intende evitare, non sia di per sé <irreparabile>, potendo quindi essere allegato come semplicemente <grave>.

Diverso è il caso del pericolo del <grave e irreparabile danno> di cui all'art. 373 c.p.c., che va inteso come pericolo che con l'esecuzione della sentenza d'appello nel frattempo impugnata in cassazione, si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva.

In questa prospettiva, si è affermato ripetutamente che NON può costituire pericolo di grave e irreparabile danno il fatto di dover meramente pagare una certa somma di denaro.

Peraltro, anche volendo condividere quelle aperture giurisprudenziali che hanno segnato un significativo discostamento dall'interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi dell'art. 373 c.p.c. e una qualche sostanziale parificazione di tali presupposti con quelli previsti all'articolo 283 c.p.c. rileva questa Corte che -**nella presente fattispecie**- il pregiudizio irreparabile NON sussiste.

Tale pregiudizio è stato invero dedotto dal ricorrente Comune con riferimento all'ingente somma ancora da pagare (euro 3.004.585,04, v. p.4 in alto del ricorso introttivo) e al conseguente rischio di dover deliberare lo <stato di dissesto> con gravi conseguenze per i consociati, quali, ad esempio, la soppressione dei servizi pubblici aventi costi incompatibili con i vincoli finanziari imposti dalle procedure, per l'appunto, di dissesto.

Questa Corte rileva tuttavia che il detto pregiudizio, indicato come <grave e irreparabile> si risolve, in definitiva, negli effetti potenzialmente tipici dell'esecuzione di un'obbligazione di pagamento: obbligazione di pagamento di euro 3.004.585,04 a fronte della quale lo stesso Comune ha peraltro già ammesso di poter provvedere sin da subito per quanto riguarda la somma di euro 459.100,00 e, a seguito dell'alienazione del proprio patrimonio immobiliare (stimato in oltre € 1.500.000,00) per altra parte (v. pp. 4 in basso, 5 in alto del ricorso).

Per l'ulteriore parte ancora dovuta, questa Corte rileva che l'Ente territoriale può sempre fare riferimento a risorse creditizie, come del resto illustrato, con ampi riferimenti normativi, da (Victory) Gespi nella sua comparsa costitutiva in questo procedimento, alle cui deduzioni il Comune ricorrente non ha controreplicato alcunchè.

Né vale affermare, quale grave ed irreparabile motivo legittimante l'invocata sospensione ex art. 373 cpc, la persistenza non ancora esitata di una riserva assunta da questa Corte d'Appello nel procedimento iniziato da Victory (ora Gespi) ex art. 287 cpc a correzione dell'impugnata sentenza, posto che il provvedimento collegiale (*di rigetto, NDE*) è stato depositato già il 21.11.2016 ed è stato comunicato telematicamente alle parti, con la conseguenza che non può residuare alcuna incertezza sul <quantum> dovuto dal Comune (fatto salvo, naturalmente, quanto dedotto al riguardo dal detto ente territoriale nel ricorso per Cassazione, la cui eventuale fondatezza non è però dato -in questa sede ex art. 373 cpc- di valutare, per i motivi prima esposti).

Né, infine, appare significativo quanto dedotto dal Comune ricorrente in ordine all'eventuale difficoltà di recuperare quanto versato in ragione del limitato capitale sociale di Victory in liquidazione, posto che essa è stata incorporata in altra società, sulla cui solvibilità (o non solvibilità) nulla è stato eccepito dal Comune all'udienza odierna.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Si comunichi.

Milano, 10.1.2017

Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli

